



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

IL GIUDICE DELEGATO

Vista l'istanza del Liquidatore Giudiziale nel concordato preventivo in epigrafe, con cui è stato chiesto accertarsi l'intervenuto adempimento degli obblighi concordatari, dichiarando che sono state eseguite tutte le ripartizioni nella misura prevista dagli impegni concordatari, istanza volta pertanto a conseguire l'archiviazione della procedura;

Visto il parere favorevole del Commissario giudiziale;

Ritenuto preliminarmente, che in diritto deve ritenersi applicabile in via analogica l'art. 136, terzo comma, L.F., con possibilità di adottare un decreto da parte del G.D., con contestuale ordine di svincolo delle cauzioni e di cancellazione delle eventuali formalità iscritte a garanzia;

Rilevato che tutte le obbligazioni concordatarie, secondo quanto riferito dal liquidatore, risultano correttamente eseguite, essendo stata data la prova documentale – vistata e controllata dal CG - dell'esecuzione dei pagamenti oggetto del riparto finale a mezzo assegno circolare e bonifico, nonché dell'apertura di libretti postali nominativi depositati in cancelleria, per i casi di irreperibilità dei creditori, nonché in caso di assegni circolari non ritirati e bonifici rifiutati;

Rilevato che la predetta considerazione è rafforzata dal parere favorevole sulla richiesta di chiusura, espresso dal Commissario giudiziale, che ha verificato la regolarità e correttezza nonché il buon fine delle operazioni di pagamento in conformità ai piani di riparto;

P.Q.M.

- 1) dispone l'archiviazione degli atti;
- 2) autorizza il liquidatore giudiziale, come da separato mandato, ad estinguere il conto corrente della procedura concordataria, con prelievo del netto ricavo dello stesso fino ad estinzione a titolo di compensi degli organi della procedura, in conformità alle disposizioni del Tribunale.

Milano, 24/11/2023

Il G.D.
Sergio Rossetti